



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1086 DEL 17/07/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DENOMINATO "ALTO LEOGRA" LOCALIZZATO IN COMUNE DI SCHIO VIA LAGO DI PUSIANO E ALLO SCARICO NEL TORRENTE TIMONCHIO.  
DITTA: VIACQUA S.P.A.**

### IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 116/2015 del 17/07/2015 prot. 048933/2015, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Lago di Pusiano, in comune di Schio (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A., con nota n. 1332 del 30.01.2018, registrata al protocollo provinciale in data 01.02.2018 al n. 6774;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 18431 del 01.04.2019 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio della rete fognaria dei Comuni di Santorso, Schio, Torrebelficino e Valli del Pasubio, ha potenzialità di collaudo pari a **60.000 A.E.** ed è costituito dalle seguenti sezioni;

#### **Linea acque**

- Collettore fognario della zona industriale sud;
- Scarico reflui provenienti dall'impianto smaltimento rifiuti urbani per incenerimento con recupero energetico;
- Vasca di accumulo per eventuali scarichi anomali dalla rete fognaria industriale;
- Sollevamento e confluenza nel collettore consortile;
- Ingresso comune reti fognarie con grigliatura fine a rullo ed estrazione del grigliato con coclea;

- Sollevamento con n. 8 elettropompe sommergibili;
- Misura di portata del refluo scolmato;
- Ripartitore di portata del refluo sollevato: almeno 2 Qm vanno al trattamento biologico e l'eccedenza avviata al trattamento primario e/o accumulata e poi avviata al trattamento in periodo di secca;
- Predenitrificazione;
- Ossidazione-nitrificazione con il sistema a pug-flow a cicli alternati con controllo della concentrazione di ossigeno disciolto in vasca;
- Ricircolo mixed-liquor alla predenitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Ricircolo fanghi attivi alla predenitrificazione;
- Estrazione fanghi di supero convogliato in testa ai primari o linea fanghi;
- Filtrazione finale;
- Labirinto di disinfezione (predisposto)
- Autocampionatore funzionante e conforme alle specifiche previste dall'art.26 del PTA;
- Disinfezione mediante labirinto a tempo di contatto (non in funzione);
- Misura della portata.

#### **Linea fanghi**

- Estrazione fanghi di supero;
- Estrazione fanghi misti primari;
- Preispessimento statico;
- Disidratazione con centrifuga previa addizione di polielettrolita;
- Smaltimento;

#### **Servizi Comuni**

- Gruppo elettrogeno di emergenza atto a garantire il funzionamento della linea acqua.

Considerato che Arpav ha trasmesso con nota n. 5169 del 18.01.2018 (agli atti con prot. n. 3697 del 18.02.2018) il controllo tecnico, analitico, documentale e gestionale del 28.08.2017, relativo all'impianto oggetto del presente provvedimento di rinnovo, in cui si rileva che:

*“Nel corso del controllo non sono state rilevate “non conformità”.*

*Le varie sezioni risultano funzionali e le opere elettromeccaniche mantenute in efficienza.*

*Dai dati gestionali si evidenzia come la fase critica sia l'eccessiva portata in ingresso e la fase di nitrificazione influenzata negativamente, probabilmente, dai bassi carichi organici in ingresso e dalle temperature.”*

Visto che la Società Viacqua con nota n. 4857 del 18.04.2019 (agli atti con prot. n. 22894 del 23.04.2019) ha comunicato che:

*“intende mantenere ancora l'autorizzazione in essere per il trattamento dei rifiuti alle stesse condizioni e per gli stessi codici CER già autorizzati, pur rimanendo sospeso provvisoriamente, per questioni organizzative, il ritiro.*

*Gli investimenti di separazione della rete possono trovare capienza nel Piano degli interventi del Piano d'Ambito al codice F02-F04 “Piano di riabilitazione delle reti fognarie in tutto il territorio...” ad oggi nella previsione 2019-2021, gli interventi di separazione di fognatura sono prevalentemente dedicati alle reti che insistono nelle zone delle risorgive, per cui gli ingressi diffusi delle acque di falda nelle condotte determinano la possibile attivazione anomala in tempo di secco degli scolmatori, determinando eventuali situazioni ambientali di grado di criticità elevato; pertanto ulteriori interventi di separazione di rete fognaria verranno realizzati a partire dal 2022, analizzando le specifiche criticità.”*

Visto che il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione con nota n. 543 del 23.04.2019 (agli atti con prot. n. 22998 del 23.04.2019), ha comunicato che:

*“Il Piano degli interventi in vigore per il Gestore Viacqua S.p.A., approvato con delibera di Assemblea n. 12 di reg. del 18.07.2018 contiene gli interventi specifici e generici previsti nel breve e medio/lungo periodo, che dovranno essere messi in campo per risolvere le criticità del territorio evidenziate in sede di redazione del piano stesso.*

*Per quanto riguarda le problematiche relative al risanamento/separazione delle reti fognarie al fine di ridurre il carico idraulico di acque meteoriche/parassite, i relativi interventi possono trovare capienza all'interno del capitolo individuato con codice F02-F04, e potranno essere previsti in base alle priorità e criticità esistenti...”*

Preso atto che non sono pervenute altre comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Preso atto che, per l'impianto di Schio, Viacqua è iscritta nell'apposito elenco “Gestori di Impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06” al progressivo numero 2;

Considerate le tipologie di rifiuti indicate nella nota sopra indicata e di seguito riportate;

1. rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A:
  - a) 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  - b) 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche;
  - c) 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature
2. rifiuti liquidi conferiti da terzi e provenienti dalla manutenzione delle vasche settiche dei privati del territorio;  
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche;

Preso atto che lo scarico dell'impianto si trova in Comune di Schio e ricade in Zona di Ricarica degli Acquiferi, che prevede una soglia S pari a 100 A.E. oltre la quale devono essere rispettati i valori limite di emissione allo scarico;

Considerato che il Torrente Timonchio è un corso idrico di natura torrentizia, che riceve le acque meteoriche e di sorgente della zona dei Tretti di Schio e della zona di Santorso, con carattere fortemente disperdente e presenza di acqua solo nei periodi di pioggia particolarmente intensi e/o prolungati;

Visto l'art. 124 c. 9 del D. Lgs. 152/06 nel quale si prevede che l'autorizzazione allo scarico tiene conto del periodo di portata nulla e deve stabilire prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee;

Preso atto che nel provvedimento provinciale di autorizzazione in essere sono stati individuati i valori di emissione allo scarico che riprendono quelli previsti dalla tabella 4 (scarico sul suolo) dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 integrando con ulteriori parametri non ricompresi nella citata tabella;

Evidenziato che la Provincia di Vicenza, nel 2010, ha commissionato uno studio sulle pressioni ambientali esercitate sui corpi idrici sotterranei dagli scarichi di reflui civili ed industriali nell'Alto Vicentino, nel quale si riporta che: *“...la porzione di acquifero cui può impattare lo scarico dell'impianto di Schio (...omissis...) dipende dal regime idrico del Torrente Timonchio e della roggia Schio – Marana”*;

Dato atto che il D. Lgs. 152/06 alla nota n. 4 della tab. 3 dell'all. 5 ha consigliato, per il parametro “Escherichia Coli”, l'applicazione del limite non superiore ai 5000 ufc/100 ml e ha

inoltre stabilito che: *“tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore ai 2.000 a.e...omissis....dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore”*;

Preso atto che l'ARPAV, il 04/05/05, ha consegnato alla Provincia uno studio in cui ha valutato la situazione ambientale e microbiologica dei corpi idrici recettori di scarichi da impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 2000 AE e delinea, per ogni impianto, quando è necessario disinfettare e quale tipo di tecnologia è da applicare;

Ritenuto di non applicare, sulla base di quanto sopra riportato, alcun limite al parametro Escherichia Coli;

Dato atto che, in assenza dell'obbligo di disinfezione dello scarico, Provincia, ULSS di competenza e ARPAV, in data 13/12/2005 hanno concordato di applicare il limite di 5000 Ufc/100 ml per E. Coli, su precisa disposizione impartita da un organo competente (Provincia, ULSS, ARPAV, Sindaco, etc.) solo qualora si concretizzino le condizioni di necessità previste dalla norma e cioè *“ in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore”*;

Dato atto che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano “Schio” – cod. 23085 – con un carico inquinato generato pari a 59.911 A.E. ed è pertanto sottoposto al rispetto dei valori limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A. per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale, da calcolarsi come media annua;

Evidenziato che i limiti prescritti nell'autorizzazione (che riprendono i valori previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 integrati con ulteriori parametri non ricompresi nella citata tabella) risultano più restrittivi in quanto si prevede l'obbligo di non superare i valori previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Considerato altresì che la DGR 80/2011 prevede al punto art. 22 *“L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni”*;

Rilevato che l'impianto, oggetto del presente provvedimento è stato realizzato prima della normativa in materia di VIA e non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di VIA;

Considerato che la tipologia di impianto è ricompreso nell'allegato IV alla Parte II del D. Lgs.152/06 – progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, di competenza della Regione del Veneto;

Vista la nota n. 10435 del 20.08.2018 della Società Viacqua, al protocollo provinciale con n. 56045 del 27.08.2018, nella quale si comunica che in data 14.08.2018 è stata depositata in Regione Veneto, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, domanda di verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti di Schio in via Lago di Pusiano 2 e di Isola Vicentina in via Vicenza 4 bis;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, vista l'attivazione da parte di Viacqua della procedura ex art. 13 e la DGR n. 1020 del 29.06.2016, di procedere alla proroga, fino alla conclusione del procedimento regionale, prescrivendo alla ditta di inviare comunicazione non appena sarà concluso il procedimento presso la competente Regione Veneto;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All. 5 Parte Terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale, redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012, al fine di una verifica complessiva della funzionalità dell'impianto;

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di “*Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*”;

Preso atto che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.2 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e smi;

Visto che la Regione del Veneto con nota n. 328458 del 16.07.2012, acquisita agli atti il giorno 18.07.2012 al n. 54200, ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche dei parametri chimico-fisici degli autocontrolli, presentati dalla Provincia di Vicenza con lettera prot. n. 44052 del 08.06.2012;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Vista la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la DGR n. 1020 del 29.06.2016 in relazione all’espletamento della procedura VIA da adottare in casi di rinnovi di autorizzazioni;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 19 sulle competenze della Provincia e l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Ambiente;

## **DETERMINA**

- 1. di prorogare fino al rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione a seguito della conclusione delle procedure regionali di VIA** i termini di validità del provvedimento del Dirigente della Provincia di Vicenza N. Registro 116/acqua suolo rifiuti/2015 del 17.07.2015 prot. n. 48933 intestato ad Alto Vicentino Servizi (ora **Viacqua S.p.A.**) di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Lago di Pusiano nel **Comune di Schio** (VI) con potenzialità pari a **60.000 A.E.** e allo scarico nel Torrente Timonchio, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, confermando le seguenti **prescrizioni**:

a) Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dell'autorizzazione n. 116/2015 del 17.07.2019 riportati nella sottostante Tabella:

		Unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6 - 8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/l	25
5	BOD <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	20
6	COD	mgO <sub>2</sub> /l	100
7	Azoto totale	mgN/l	15
8	Fosforo totale	mgP/l	2
9	Tensioattivi totali	mg/l	0,5
10	Alluminio	mg/l	1
11	Arsenico	mg/l	0,05
12	Berillio	mg/l	0,1
13	Bario	mg/l	10
14	Boro	mg/l	0,5
15	Cadmio	mg/l	0,02
16	Cromo totale	mg/l	1
17	Cromo VI	mg/l	0,1
18	Ferro	mg/l	2
19	Manganese	mg/l	0,2
20	Mercurio	mg/l	0,005
21	Nichel	mg/l	0,2
22	Piombo	mg/l	0,1
23	Rame	mg/l	0,1
24	Selenio	mg/l	0,002
25	Stagno	mg/l	3
26	Vanadio	mg/l	0,1
27	Zinco	mg/l	0,5
28	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l	0,5
29	Solfiti	mgSO <sub>3</sub> /l	0,5
30	Solfati	mgSO <sub>4</sub> /l	500
31	Cianuri totali (come CN)	mg/l	0,5
32	Cloruri	mgCl/l	200
33	Fluoruri	mgF/l	1
34	Fenoli totali	mg/l	0,1
35	Aldeidi totali	mg/l	0,5
36	Idrocarburi totali	mg/l	2
37	Pesticidi fosforati	mg/l	0,01
38	Solventi clorurati	mg/l	0,01
39	Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01
40	Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01
41	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05

**b) La ditta dovrà comunicare alla Provincia l'esito delle procedure di VIA non appena concluso il procedimento regionale;**

c) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà

procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;

d) La Società dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata, previste dal modulo B 2.2 della circolare 35 del 04.06.1986 e riconfermati dal punto 7 dell'All. A alla DGRV 578/2011, sulla base di quanto previsto nella nota regionale n. 328458/2012 e riportata in premessa;

e) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli stessi;

f) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012;

g) Fermo restando quanto disposto al punto a), qualora si concretizzino le condizioni di necessità previste dalla norma e cioè *"in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore"* e su precisa disposizione impartita da un organo competente (Provincia, ASL, ARPAV, Sindaco del Comune di Schio), lo scarico dovrà rispettare il limite di 5000 UFC/100 ml per E. Coli. Pertanto la sezione di disinfezione, benché non in funzione, deve essere mantenuta efficiente e pronta a essere messa in servizio qualora si verificano le situazioni citate;

### Gestione Rifiuti

- h) E' confermata l'autorizzazione al trattamento rifiuti in conto proprio e terzi, ai sensi dell'art. 110 c.3 del D. Lgs. n. 152/06, – operazioni individuate come D8, dagli allegati alla parte IV al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni – dei rifiuti dell'elenco di seguito riportato, che devono essere in ogni caso compatibili qualitativamente e quantitativamente con la capacità depurativa dell'impianto stesso, alle seguenti condizioni:

Tabella rifiuti ammessi all'impianto

Cod. Cer	Descrizione	Provenienza
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A.
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti minori di depurazione e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A e rifiuti liquidi conferiti da terzi e provenienti dalla manutenzione delle vasche settiche dei privati del territorio
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A.

i) il quantitativo di rifiuti massimo ammissibile all'impianto è di 50 t/giorno;

l) il trattamento rifiuti non deve comportare peggioramenti nella qualità dello scarico finale. In caso di gravi disfunzioni o manutenzione straordinarie dell'impianto, che possano inficiare i rendimenti depurativi, dovrà essere immediatamente sospeso il trattamento dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A per cui il conferimento rimane subordinato alla preventiva comunicazione alla Provincia da parte del Gestore;

m) qualsiasi richiesta di variazione relativa alla tipologia dei rifiuti trattabili dovrà essere

accompagnata da una relazione tecnica comprendente specifiche valutazioni sulla sua incidenza rispetto all'attuale condizione di esercizio, sia in termini di sostanze presenti come di potenzialità residua dell'impianto;

n) il trattamento rifiuti in autorizzazione deve essere evitato eventi piovosi che attivano il by pass;

o) il gestore dovrà comunicare il riavvio delle operazioni di trattamento dei rifiuti, con un preavviso di una settimana, alla Provincia e all'Arpav di Vicenza;

2. **di avvertire** che:

a) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

b) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;

c) l'allacciamento di utenze industriali dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque;

d) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

e) il presente provvedimento non potrà avere validità **oltre quattro (4) anni** dalla data del rilascio, come previsto dall'art. 124 c. 8 del D. Lgs. 152/06;

3. **di informare** che:

a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;

b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, ai Comuni di Schio e Marano Vicentino, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione del Veneto-Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissione Valutazione U.O. Valutazione Impatto Ambientale e all'Ufficio del Genio Civile di Vicenza;

5. **di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

6. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 17/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)**

**con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: ing. Filippo Squarcina*